



# **COMUNE DI MARACALAGONIS**

PROVINCIA DI CAGLIARI

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO DEL CONTADINO**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 30/05/2016**

# Capo I disposizioni generali

## Art. 1 Obiettivo del mercato del contadino

Il mercato del contadino è istituito dal Comune di Maracalagonis allo scopo di promuovere lo sviluppo di un mercato in cui gli imprenditori agricoli possano, attraverso l'esercizio dell'attività di vendita diretta dal produttore al consumatore, soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame col nostro territorio di produzione.

Il mercato del contadino intende attivare un processo virtuoso finalizzato alla valorizzazione delle produzioni locali tipiche e di qualità anche con attività che siano in grado di attirare turisti e consumatori interessati alle peculiarità agroalimentari del nostro paese. Questo "punto di incontro" tra imprenditore agricolo e consumatore garantisce al consumatore la provenienza, la freschezza, la genuinità e qualità dei prodotti.

In particolare, il mercato del contadino persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo dell'attività di vendita diretta dei prodotti del territorio;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- favorire la riduzione dei prezzi di vendita;
- stimolare il "ritorno alla campagna" in termini di investimento economico-lavorativo.

## Art. 2 Tipo di gestione e modalità di partecipazione

1-Il Comune di Maracalagonis, presso il ponte coperto "Rio Cortis" tra le vie Nuoro e Rossini, istituisce il Mercato del Contadino e i relativi servizi al pubblico, con gestione diretta.

2-Al mercato saranno ammessi per l'esposizione e la vendita quelle produzioni tipiche, tradizionali e locali ricadenti nel Comune di Maracalagonis, che si distinguono per qualità, tipicità, trasparenza del prezzo e tracciabilità del processo produttivo.

3-Per quanto detto al comma 2) potranno essere ammessi, inoltre, alla vendita anche quei prodotti coltivati in territorio diverso da quello comunale ma da imprenditori agricoli aventi residenza a Maracalagonis.

4-Possono pertanto partecipare al mercato del contadino gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1 comma 2, del D.to L.vo 18 maggio 2001 n° 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29.12.1993 n°580, che abbiano residenza nel Comune di Maracalagonis e che rispettino le seguenti condizioni:

- a. ubicazione dell'azienda agricola nel territorio comunale
- b. vendita nel mercato del contadino di prodotti ottenuti dalla propria azienda e/o di prodotti agricoli sottoposti a trasformazione.
- c. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.to L.vo 18.05.2001 n° 228 e art. 2 della LR. 5/2006

## **Capo II Organizzazione interna dei mercati**

### **Art. 3 Suddivisioni interne**

Il mercato deve avere una organizzazione distributiva per reparti omogenei, in conformità alle esigenze sanitarie e in modo da consentire ai consumatori un agevole confronto tra i prezzi e qualità delle merci.

### **Art. 4 Giorni e Orari di apertura - chiusura**

1-I giorni e gli orari di apertura e chiusura del mercato del contadino e quelli di vendita al pubblico sono stabiliti con opportuna ordinanza del Sindaco.

2-Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'esposizione dei propri prodotti, sia per la loro valorizzazione, sia per una corretta informazione del consumatore.

3-Dopo lo scarico delle merci, i mezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione e vendita in modo da consentire lo svolgimento del mercato in totale sicurezza e ordine.

4-Prima di lasciare il posto loro assegnato, i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente lo stand espositivo loro concesso e aree limitrofe, differenziare e depositare i rifiuti relativi al proprio posteggio in appositi contenitori messi a disposizione all'interno dell'area.

### **Art. 5 Presentazione delle domande**

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato del contadino devono presentare domanda direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

La domanda in regola con l'imposta sul bollo, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione al registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di uno stand – (vedasi fac – simile che si allega). La domanda deve essere corredata da copia di documento di identità personale e da autocertificazione attestanti:

a-Status di Imprenditore Agricolo professionale;

b-Possesso di autorizzazioni amministrative e/o sanitarie:

c-Possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile e responsabilità per i prodotti venduti;

### **Art. 6 criterio di assegnazione**

Fermo restando il rispetto dei punti: a),b) e c) di cui al precedente art. 5 e delle condizioni di cui al successivo articolo 7), i posteggi del mercato verranno assegnati secondo l'ordine di presentazione delle richieste presentate all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

#### **Art. 7 Rilascio autorizzazioni di vendita e loro durata**

Il Comune rilascerà l'autorizzazione all'esercizio per la vendita diretta nel mercato del contadino agli imprenditori agricoli che rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a. Vendano unicamente prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda avente sede nel territorio di questo Comune, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.
- b. Vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti..
- c. Esercitino l'attività di vendita all'interno del mercato del contadino personalmente ovvero:
  - tramite soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1 comma 1094 della legge 27.12.2006, n° 296,
  - i relativi familiari coadiuvanti;
  - oppure il personale dipendente di ciascuna impresa.
- d. Ottemperino a quanto previsto dal D.to L.vo 18.05.2001 n°228
- e. L'autorizzazione non sarà rilasciata ai soggetti che hanno riportato condanne passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o frode in materia di commercio e per tutti i casi previsti ai sensi dell'art. 2 della L.R. 5/2006 sul commercio.
- f. Ai sensi del punto 2 dell'art.4 del decreto MIIPAF del 20.11.2007 nel mercato del contadino è ammessa la trasformazione dei prodotti e lo svolgimento di attività culturali, didattiche e dimostrative delle produzioni agricole e alimentari.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo la rotazione ciclica dei prodotti coltivati e posti in vendita, ad ogni singolo operatore agricolo il quale all'atto di presentazione della domanda di assegnazione dello stallo dovrà indicare i tipi di prodotti coltivati, i tempi di maturazione, di raccolta ed eventuale presunta quantità.

#### **Art. 8 identificazione delle persone e monitoraggio dei prezzi**

-Gli operatori del mercato del contadino sono tenuti ad esporre chiaramente con appositi cartellini i prezzi di vendita di ciascun articolo esposto;

-sono tenuti inoltre ad esporre ogni altra indicazione utile al riconoscimento della merce e soprattutto della loro origine con indicazione della località di produzione (per esempio: Perda Casada, Staini, Riu Sicci, Piscina Nuscedda ecc.) e del periodo di raccolta a garanzia della freschezza del prodotto esposto, verificabile con sopralluogo degli agenti di Polizia locale, presso l'azienda agricola;

-Dovranno inoltre esporre chiaramente il nome commerciale dell'azienda agricola, ai fini del riconoscimento da parte dei cittadini del soggetto venditore.

-Ogni azienda partecipante dovrà trasmettere al Comune una lista delle categorie e tipologie di prodotti posti in vendita con i relativi prezzi praticati.

### **Capo III Reparti e posteggi**

#### **Art. 9 Arredo posteggio**

Ogni posteggio dovrà essere arredato a cura del venditore con l'attrezzatura più adatta all'uso per cui deve essere destinata nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Il mancato adeguamento alle disposizioni della ASL in sede di ispezione comporta la revoca della concessione.

#### **Art. 10 Calendario mercato**

Il sindaco può disporre con ordinanza le aperture e chiusure relative alle giornate festive del mercato. Non possono essere derogate le chiusure relative alle seguenti giornate, ove siano concomitanti con la data della festività, in conformità della legge regionale sul commercio:

1 Gennaio – Pasqua – 25 Aprile – 1° Maggio – 25 e 26 Dicembre.

#### **Art. 11 Pagamento tassa di occupazione del suolo pubblico ( TOSAP)**

Ogni operatore è tenuto al pagamento del relativo canone di occupazione del suolo pubblico(TOSAP), all'atto del rilascio dell'autorizzazione Occupazione Stallo.

### **Capo IV Disposizioni in materia di igiene e salute pubblica**

#### **Art. 11 Disposizioni in materia di igiene e salute pubblica**

Il mercato si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui al regolamento CE n° 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004. Per garantire al massimo l'igiene della persona, l'operatore è tenuto ad usare vestiario pulito o idoneo camice.

## **Art. 12 Bilance**

Ogni concessionario dovrà usare esclusivamente bilance a peso netto, posizionate in maniera tale che il compratore possa agevolmente leggere il peso e il prezzo applicato.

## **Capo V Sanzioni**

### **Art. 13 Sanzioni**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni previste dalla L.R. 18/05/2006 n. 5.